

| Materia   | Domanda   | Risposta Esatta  | Risposta2  | Risposta3  | Risposta4  |
|---|---|--|--|--|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è  | sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero | sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani | vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità  | sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta  | possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso che siano muniti di idonea autorizzazione  | le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia   | non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'uso, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti  | i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco    | non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13   | esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13   | non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99   | esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco | non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15   | non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99   | esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13   | esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende  | ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse   | trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia   | riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici   | utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende   | la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico  | qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti   | l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento | qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta   | in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico  | che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti  | in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro   | in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D. Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"  | le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia  | le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici   | qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini   | esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D. Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano   | i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi  | i rifiuti radioattivi  | il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno  | gli effluenti gassosi emessi in atmosfera  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti   | biodegradabili di giardini e parchi  | non biodegradabili di giardini e parchi  | di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi  | comunque presenti all'interno di giardini e parchi   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che   | presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale  | presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità   | non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale  | presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D. Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività   | produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione   | non produce rifiuti  | produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione   | consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore  | si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi  | si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi   | non abbia l'obbligo di disfarsi  | non si disfi   |

|   |   |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende | rifiuto  | sottoprodotto  | prodotto già usato   | prodotto riciclato  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti  | urbani   | pericolosi   | assimilabili   | speciali  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale  | conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge   | possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente             | sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti   | riconeggiano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La raccolta differenziata dei rifiuti organici  | avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati  | deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati | può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto  | non è prevista nell'ordinamento italiano  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire  | con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati   | attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta   | con contenitori monouso in PVC   | con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di   | raccolta   | deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi   | smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente  | recupero  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti   | urbani conferiti in maniera differenziata  | prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade  | urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarabili per essere destinati allo smaltimento | speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione   | impermeabilizzata  | In vernice termoreagente   | In tout venant   | Igroscopica   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da  | sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto   | sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z  | una descrizione in lettere del rifiuto   | due numeri da 1 a 10  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da  | il produttore  | il detentore   | l'intermediario  | il trasportatore  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con "stabilizzazione" si identificano i processi che  | modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi  | infiliscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi                              | non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi                | modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo  | al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti  | al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario            | al solo produttore/detentore dei rifiuti   | esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento   | direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto                               | esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti                                      | esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato                | tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale                                    | sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta | sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento                         | sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali  | devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali |

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Spetta alle regioni   | la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti                                      | l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani                        | il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti  | la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | i piani per la gestione dei rifiuti sono adottati   | dalle regioni   | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica                                | dallo Stato   | dai comuni   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza  | delle regioni   | dei comuni  | delle province  | dello Stato  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti  | dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati   | direttamente dallo Stato  | dalla Commissione europea   | dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani                                |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti  | deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero                  | deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero | deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero | non necessita di rinnovo   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi   | delle Agenzie per la protezione dell'ambiente   | di cittadini  | di nessuno altro  | del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano   | rifiuti urbani  | scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani                          | rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali   | rifiuti radioattivi  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti  | sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta | sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata                          | possono esercitare senza autorizzazione   | sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti   | la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi                                    | il comune convoca apposita conferenza di servizi  | il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione                               | la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che  | sono necessarie delle garanzie finanziarie  | è sempre necessaria la presenza di un fidejussore, unica forma di garanzia accettata    | è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata                    | non è necessaria alcuna garanzia finanziaria   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata  | di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari   | annuale   | illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi                | di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti   | sono di almeno 180 giorni prima della scadenza  | sono di almeno un anno prima della scadenza   | non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente                  | sono 90 giorni prima della scadenza  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate                        | prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio  | prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio                       | mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione   | previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge, | prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio  | prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio                       | previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione                                   | mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione  |

|   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta   | diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto   | solo una sanzione amministrativa   | solo una diffida  | revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede                              | l'Autorità competente  | il Ministero competente  | la polizia municipale   | il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano | per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata | solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative                                       | a qualunque tipo di variante all'impianto   | per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto   | di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC   | mobile che effettua la sola riduzione volumetrica  | mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee  | mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La validità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta   | l'applicazione del Codice penale   | non comporta alcuna sanzione   | la revoca immediata dell'autorizzazione   | solo una sanzione pecuniaria  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata  | ogni 5 anni  | mai  | ogni 10 anni  | ogni anno   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono  | costituire fattispecie di reato  | essere puniti solo con sanzioni amministrative   | integrare solo delitti ma mai contravvenzioni   | integrare solo contravvenzioni ma mai delitti   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La violazione della normativa sui rifiuti   | può avere come conseguenza l'applicazione della confisca   | non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale                                     | è accertata con ordinanza sindacale   | non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere   | sia penali sia amministrative  | solo penali  | sia amministrative sia civili   | solo amministrative   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito   | sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato  | devono essere mandati a revisione speciale   | non possono essere sottoposti a confisca  | sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengono, non fittiziamente, a persona estranea al reato |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda  | tutti i cittadini  | sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico   | il solo titolare dell'impresa   | il solo responsabile tecnico  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni  | tre  | cinque   | uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione   | quattro   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)   | consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo   | consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata                               | consegue il fermo amministrativo del veicolo  | non consegue mai la confisca del veicolo  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina  | il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente                      | il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente | il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente | la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno   |

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio  | è punito con l'arresto e con l'ammenda  | commette un delitto   | è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista  | non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbrucciamenti di quantità inferiori a tre metri steri   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la                                | pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda  | multa e la reclusione   | pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda  | sanzione amministrativa pecuniaria   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | può assumere rilevanza penale   | non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa  | non ha mai rilevanza penale   | non comporta mai l'attribuzione di sanzioni  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione  | commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"  | è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria  | non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)   | è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende  | qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato  | l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato  | l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile   | qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo I), i produttori e gli utilizzatori  | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti   | non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi   | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto  | originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto  | che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale  | originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto                          | che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi                               |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere | gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto   | depositata per un periodo massimo di 10 anni  | depositata per un periodo massimo di 3 anni   | depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?  | all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;   | solo all'atto dell'iscrizione;  | entro il 31 dicembre di ogni anno;  | non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?  | al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;   | al 30 aprile dell'anno precedente;  | al 1° gennaio dell'anno in corso;   | alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?  | Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti   | I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;   | I privati cittadini;  | I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?  | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;   | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;                           | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;   | I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 6;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?  | Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione; | Almeno una volta all'anno;  | Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati; | Entro il 30 aprile di ogni anno;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:   | L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;   | b.Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;  | Dai produttori di rifiuti pericolosi;   | Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;   |

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Come avviene l'accesso al portale RENTRI?  | Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);   | Attraverso il riconoscimento facciale;  | Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;  | Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?  | È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;   | Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;   | Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;  | Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto?" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?   | Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;  | Solo i responsabili tecnici;  | Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;  | Solo i produttori di rifiuti urbani;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:  | Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;   | Una sezione Pubblica e una sezione Privata;   | Una sezione Generale e una sezione Specialistica;  | Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Nel caso in cui un operatore avvisi l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?        | Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.  | Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.  | Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.  | L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.     |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?   | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi  | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi  | I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI  | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?  | Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo  | Sì, ma può emettere solo il FIR digitale  | Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo   | No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini? | Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti                                    | Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale | Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale                                 | Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?   | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti  | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore  | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore   | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?   | Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili | La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore e da parte del trasportatore          | Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario) | Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono   | respinte dai gas serra  | assorbite dai gas serra   | assorbite dal vapore acqueo  | restituite allo spazio  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | L'indice di qualità dell'aria (IQA)  | è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria  | descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio   | non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese   | è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata   | alle regioni e alle province autonome   | ai singoli comuni   | allo Stato   | ai singoli cittadini  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da  | ISPRA   | INRCA   | PRA  | INAIL   |

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative   | europee ma anche mondiali   | europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica   | esclusivamente mondiali   | europee ma non anche mondiali   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali   | spicca l'anidride carbonica   | sono assenti gli ossidi di azoto   | è preponderante l'ossigeno  | è assente l'anidride carbonica  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto                          | una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera   | la radiazione di tutti i veicoli in circolazione   | la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico   | l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | In attuazione del principio di prevenzione   | si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali   | si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) | ai verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa | si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA) |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita                   | in ciascun distretto idrografico  | in ciascun comune  | presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | in ciascuna regione   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano                          | le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale  | nessuna misura   | indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali  | solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Devono essere preventivamente autorizzati  | tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie  | solo gli scarichi di acque reflue urbane   | solo gli scarichi di acque reflue domestiche  | solo gli scarichi di acque reflue industriali   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le  | centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW  | cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari   | inceneritori rifiuti con recupero energetico  | discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata   | 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione   | 120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione   | entro il termine di scadenza dell'autorizzazione  | 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Il reato di inquinamento ambientale  | è un delitto che può essere commesso da chiunque  | può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio  | è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque   | è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | I delitti colpiti contro l'ambiente  | riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale   | sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria  | riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale  | riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un aggravante se dal fatto deriva un | pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone   | aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)   | aumento significativo della radioattività   | aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da                           | giudice, ove tecnicamente possibile   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile   | sindaco con ordinanza   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando   | le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti | le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone  | l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti  | la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso  |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio   | da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente  | in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica   | per responsabilità condivisa   | da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006) | Al sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende  | Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva  | qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque | solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti   | solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di | idoneità tecnica  | requisito soggettivo   | requisito tecnico-sanitario  | capacità finanziaria   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico  | rappresenta un requisito di idoneità tecnica  | rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale   | non rappresenta un requisito di idoneità tecnica   | rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere  | alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa  | medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa   | nessuna delle tre ipotesi  | requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve  | fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento  | comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento  | svolgerla per una sola categoria e classe  | rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello      |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico  | vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti di iscrizione  | definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  | dirigere l'attività generale dell'impresa  | gestire il personale dipendente dell'impresa   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a  | assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa  | vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa   | gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale  | vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda       |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività   | in maniera effettiva e continuativa   | a richiesta e in base alle priorità dell'impresa   | in maniera efficiente e permanente   | in maniera imprenditoriale e professionale   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da  | responsabile tecnico  | provincia territorialmente competente  | comune territorialmente competente   | legale rappresentante dell'impresa   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è   | porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa | verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro   | chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) | garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | È corretto affermare che il responsabile tecnico   | deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare                                     | deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale   | deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi  | è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | Il responsabile tecnico  | ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa   | è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi   | è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza   | ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico  | predispone e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare   | curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute   | adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno   | trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento  |

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata  | dal responsabile tecnico dell'impresa  | solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente   | dalla sezione regionale competente per territorio  | dal produttore del veicolo   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,   | definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale  | controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda  | definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli   | prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per   | verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore  | la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione   | verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore                      | accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per   | eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare  | gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi   | il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti   | impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali   | deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti  | deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda   | può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti  | deve controllare il pagamento della tasa di circolazione dei veicoli   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve  | coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare  | informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto   | condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa   | coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve  | coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico  | seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione  | vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore  | coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta   | attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani   | effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta   | effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta                   | vigilare gli accessi del centro di raccolta  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Con riferimento alla categoria B - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico  | verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio   | predispone il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio   | curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi  | acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto  | produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse | presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro | verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico | organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da | responsabile tecnico e legale rappresentante   | comune territorialmente competente  | legale rappresentante dell'impresa   | provincia territorialmente competente  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Al fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta   | deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie  | può essere maturata in qualsiasi settore di attività  | deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni                     | può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese   | purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte  | sempre  | mai  | salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico   | l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi   | egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale  | l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi                       | egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale  |

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede                        | un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa                       | un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto              | l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico                                   | l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità                 |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione   | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi  | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi   | al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi                          | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono   | fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico  | solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico   | sempre  | fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale   | invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico  | cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali  | sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali   | cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse                                   | non è obbligatorio  | è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani  | è obbligatorio  | è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito   | di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili   | di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico  | di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico                                     | di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente  | deve e può interagire con l'organismo di vigilanza  | deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato  | non deve interagire con l'organismo di vigilanza  | deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale   | ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente   | sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti   | sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)  | sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete | al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto   | esclusivamente al gestore del trasporto   | esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti   | a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire   | una cultura interna della legalità ambientale   | la conoscenza del protocollo di Kyoto   | l'applicazione dell'accordo di Parigi   | la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica                    |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'adozione dei cd. modelli 231  | pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati  | è obbligatoria in tutti i tipi di aziende   | è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti  | è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'adozione dei cd. modelli 231 consente di  | evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati | di favorire la corretta gestione degli oli esausti  | di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda   | di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità                                     | penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve  | comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve | penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve | comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso   | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | ciascuna provincia  | il Ministero dell'economia e delle finanze  | ciascuna regione   |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero  | dell'ambiente e della sicurezza energetica  | dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste   | della cultura  | dell'economia e delle finanze  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in   | un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali  | un Comitato nazionale e in Comitati regionali  | una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali   | un Comitato nazionale e in Sezioni comunali  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi   | individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure                             | individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate          | i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi   | non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi   | coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna | possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna | assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna | definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'Albo nazionale gestori ambientali   | è consultabile su uno specifico sito web  | non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti   | è segreto  | è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono  | definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali                                | stabilite annualmente sulla base di un programma di attività   | stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica   | definite in autonomia dal Comitato stesso  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da   | Comitato nazionale  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | Sezioni regionali e provinciali  | Presidente dell'Albo nazionale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da  | Comitato nazionale dell'Albo  | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da | Comitato nazionale  | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali  | Sezioni regionali e provinciali  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura              | del Comitato nazionale  | del Presidente dell'Albo nazionale   | del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso   | le Camere di commercio dei capoluoghi di regione  | i capoluoghi di regione  | cinque città scelte della regione  | la città più abitata della regione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso   | le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano   | il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali  | le regioni e le province   | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da                          | Sezioni regionali e provinciali   | regioni  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | comuni   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accertate da   | Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | Comitato nazionale dell'Albo   |

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da   | Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   | Comitato nazionale dell'Albo  | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati     | dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata                                       | dal Consiglio di Stato in sede consultiva   | dai Tribunali amministrativi regionali  | dalla Corte dei conti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo | la sezione regionale o provinciale dell'Albo  | la provincia  | il Comitato nazionale dell'Albo   | gli uffici della Motorizzazione civile   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità                                  | telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente                                | cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio   | da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale  | cartacea mediante invio con raccomandata   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata  | alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali   | al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali  | al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati                         | in modalità telematica  | secondo modalità definite in accordo con l'impresa  | esclusivamente in modalità cartacea   | secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento                          |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche  | elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.) | elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti) | elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa | tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce   | causa di sospensione dall'Albo nazionale  | ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa  | causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente                       | un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposita relazione annuale             |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite                                 | dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale  | dalla prefettura  | da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio   | dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista  | la cancellazione dall'Albo nazionale  | un'ammonizione da parte della Sezione regionale   | una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente                            | la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti                        |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa               | in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo  | sempre e solo su supporto cartaceo  | secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta   | sempre e solo in formato digitale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione  | amministrativa disciplinare   | penale  | pecuniaria  | accessoria   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati  | dalle Sezioni regionali e provinciali   | dalla provincia, sentito il Comitato nazionale  | dal Comitato nazionale  | dalla Camera di commercio, sentita la provincia  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono  | ricorribili dinanzi al Comitato nazionale   | ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale  | ricorribili dinanzi al presidente della regione   | inoppugnabili  |

|  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro | 30 giorni dalla comunicazione  | 15 giorni dalla comunicazione   | 60 giorni dalla comunicazione   | 15 giorni dal deposito  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale  | può essere sospesa e può essere cancellata   | non può essere sospesa ma può essere cancellata   | può essere sospesa ma mai cancellata  | può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali   | gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso  | è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia                         | non è ammesso alcun ricorso amministrativo  | è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione   | l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo   | l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione  | l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale   | l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina  | sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale  | cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali                              | sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale  | cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la   | sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate                       | cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali                              | cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale   | sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate                                 |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare                                | centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi | tre giorni complessivi, sempre continuativi   | sesanta giorni complessivi, sempre continuativi   | venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali  | previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni  | senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni       | tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta                 | tramite provvedimenti privi di motivazione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è  | stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi   | stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo                                     | sempre a tempo indeterminato  | stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi  | sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale  | sono avvistate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione  | possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto   | sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora   | l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda   | l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)      | l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti | la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale                                       | entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso   | entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso                                | quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura  | solo quando si presentano specifiche condizioni   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso  | in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso  | solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale  | solo ed esclusivamente al giudice ordinario   | solo ed esclusivamente al presidente della regione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale                                  | nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi  | nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa | nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi  | appena hanno preso una decisione in merito  |

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito   | per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi                        | per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti   | solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti   | per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi  | per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti  | che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale   | per varie attività di trasporto rifiuti   | sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali     | non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione   | può iscriversi in categoria 3 bis   | deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti   | possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese             | è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali   | può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza | può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale               | può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici  | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica  | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale  | non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale  | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica  | non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale                                | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono   | In un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria   | nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario  | in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)               | nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria  | è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari | può essere dimostrata solo dal volume di affari   | può essere dimostrata solo dal patrimonio   | può essere dimostrata solo dai bilanci   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto  | I compiti di regolazione in materia di circolazione stradale (invece componenti, veicoli, conducenti e autotrasporto) all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono affidati | al Dipartimento per i trasporti e la navigazione   | all'Ufficio legislativo   | al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici | alla sola Direzione generale territoriale del Centro   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto  | Le quattro Direzioni generali territoriali sono articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono competenti  | sugli UMC presenti a livello territoriale suddivisi in ambito regionale  | in ragione del numero di immatricolazioni a livello regionale   | in ragione del numero di autorizzazioni rilasciate  | in ragione del numero di immatricolazioni a livello provinciale  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto  | La gestione dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori, REN e relative autorizzazioni all'accesso alla professione di autotrasportatore è affidata   | agli UMC (Uffici motorizzazione civile)  | alle Province   | agli Studi di consulenza abilitati ad operare nel settore dei trasporti   | alle Regioni   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto  | In base alla legge n. 296/1974 l'autotrasporto di cose può essere distinto in  | trasporto di cose in conto proprio e trasporto di cose per conto di terzi  | trasporto di cose per conto di terzi e trasporto promiscuo  | trasporti occasionali e periodici   | trasporto promiscuo e trasporto di cose in conto proprio   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto  | Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto i motocarri e i veicoli adibiti   | ad uso speciale  | alla raccolta di rifiuti solidi urbani  | a trasporto di cose in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t   | a trasporto di cose per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto  | La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"  | rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto  | rileva solo ai fini del conducente del veicolo  | riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche  | non rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto  |

|                                 |  |  |   |  |   |
|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| 1. Normativa sull'autotrasporto | La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"  | riguarda l'utilizzazione economica del veicolo   | non rileva ai fini del titolo autorizzativo necessario per l'esercizio del trasporto  | rileva solo ai fini del conducente del veicolo   | riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Tra le condizioni per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio è previsto che  | il trasporto non rappresenti l'attività economicamente prevalente del soggetto   | il trasporto costituisca attività economicamente prevalente   | il trasporto possa avvenire con mezzi di massa complessiva superiore a 6 t noleggiati senza conducenti | le cose trasportate appartengano a terzi  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | In base alla legge n. 298/1974 l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato   | ad apposita licenza qualora i veicoli utilizzati superino la massa complessiva di 6 t  | a iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi   | a nulla osta   | a una previa comunicazione all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti                                |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose   | attinenti all'attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza   | esclusivamente di proprietà del conducente  | esclusivamente se di proprietà del titolare della licenza  | di qualsiasi natura e proprietà   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | La licenza per il trasporto di cose in conto proprio con veicoli di massa complessiva superiore a 6 t  | Deve accompagnare la carta di circolazione o il Documento Unico di circolazione del veicolo  | Viene conservata presso l'Amministrazione provinciale competente al rilascio  | Deve accompagnare la patente di guida del conducente   | Va tenuta presso la sede legale dell'impresa  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è  | l'albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi  | l'albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato l'esame per l'accesso all'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi | l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi                                   | l'elenco dei veicoli di massa superiore a 1,5 t   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile   | per tutte le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi   | solo per le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto quale attività complementare all'attività principale svolta                  | per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio                           | per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto cose  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare   | una quota d'iscrizione calcolata in base al parco veicolare e alla massa dei veicoli   | una tassa di Concessione governativa per mantenere l'iscrizione   | una volta iscritte non versano alcuna quota annuale  | un diritto in base al capitale dell'impresa, per far fronte ai costi di gestione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'iscrizione all'interno dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi può essere iscrizione   | limitata, senza vincoli e limiti e nella sezione speciale  | nella sezione nazionale e nella sezione regionale   | con autocarri, con autoveature, con motoveicoli  | in conto proprio, per conto terzi   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Possono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori  | i cittadini italiani e UE  | solo cittadini italiani   | anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana                                      | solo i cittadini extra UE   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | La ricezione, l'istruzione e le decisioni sull'accoglimento o meno delle domande delle imprese per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi spetta | agli uffici periferici della Motorizzazione civile   | alla polizia locale   | alla polizia provinciale   | all'Albo nazionale gestori ambientali   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi è necessaria la dimostrazione  | dell'onorabilità, dell'idoneità professionale, dell'idoneità finanziaria e dello stabilimento  | di avere un numero di dipendenti non inferiore a dieci  | della disponibilità di un numero di veicoli superiore a quattro  | di non essere stato coinvolto in sinistri stradali da cui siano derivati danni a persone nell'ultimo quinquennio              |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi devono dimostrare   | requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento nonché immettere in circolazione almeno un veicolo                           | solo il possesso di un attestato di formazione professionale conseguito previa frequenza di un corso                                      | solo la disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività                             | solo l'esperienza triennale in un'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi con qualsiasi tipologia di veicoli |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa  | è obbligatoria per tutte le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t | è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t                                       | si acquisisce solo mediante dimostrazione di esperienza nel settore dell'autotrasporto                 | è necessaria solo per chi esercita l'autotrasporto internazionale   |

|                                 |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'obbligo di comunicare all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, la perdita dell'ideoneità finanziaria è in capo   | all'impresa e al soggetto che emette la relativa attestazione   | al gestore dei trasporti  | alla sola impresa  | al solo soggetto che emette la relativa attestazione   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito della disciplina dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità è sussistente se posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, dal consigliere di amministrazione di una | SRL (società a responsabilità limitata), le cui quote sono in mano a un ente pubblico   | SNC (società in nome collettivo)  | impresa familiare  | SAS (società in accomandita semplice)  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 298/1974 l'esercizio abusivo dell'autotrasporto di merci per conto di terzi comporta   | la perdita del requisito dell'onorabilità   | responsabilità civili   | sanzioni disciplinari  | sanzioni penali  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Il gestore dei trasporti può perdere il requisito di onorabilità  | In caso di istruzioni o disposizioni impartite al lavoratore dipendente che hanno determinato la violazione   | solo in caso di ripetute violazioni delle norme relative al sorpasso  | esclusivamente per violazioni a lui imputabili   | solo se contemporaneamente lo perde l'impresa  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Ai fini dell'accertamento dell'ideoneità finanziaria per l'accesso all'attività di autotrasporto per conto di terzi vanno considerati   | capitale e riserve di cui l'impresa dispone   | debiti di esercizio   | solo gli immobili del titolare   | solo i conti bancari   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, per ideoneità finanziaria si intende   | la capacità dell'impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l'esercizio della propria attività   | la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per l'acquisto di veicoli  | la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per la retribuzione dei conducenti                  | il raggiungimento ogni anno del pareggio di bilancio nel conto economico                                 |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Ai fini della dimostrazione del requisito di ideoneità finanziaria da parte di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi si fa riferimento   | ai veicoli a motore di massa complessiva superiore a 1,5 t in disponibilità dell'impresa  | a tutti i veicoli in proprietà dell'impresa, tranne i rimorchi e i semirimorchi                                       | a tutti i veicoli che costituiscono il parco dell'impresa  | solo ai rimorchi e ai semirimorchi in disponibilità dell'impresa   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'ideoneità finanziaria di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi è dimostrata  | annualmente   | ogni 5 anni   | solo una volta   | ogni 2 anni  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Tra le condizioni necessarie ai fini della dimostrazione del requisito di stabilimento da parte dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi è prevista  | la disponibilità di una sede, di strutture tecniche appropriate, di almeno un veicolo e della proporzione tra veicoli, conducenti e operazioni di trasporto | solo la disponibilità di veicoli e l'esistenza di una sede secondaria   | solo la disponibilità di una sede e di almeno un veicolo posseduto necessariamente a titolo di proprietà | la disponibilità di un parco veicolare di almeno due veicoli   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Il venire meno del requisito dello stabilimento di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi deve essere comunicato all'autorità competente entro   | 30 giorni   | 90 giorni   | un anno  | 60 giorni  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nel caso in cui un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi non disponga più delle condizioni per la sussistenza del requisito di stabilimento, l'UMC   | assegna un termine non superiore a sei mesi, entro il quale l'impresa deve regolarizzare la propria situazione  | irroga all'impresa una sanzione amministrativa  | comunica all'impresa anche la perdita del requisito di onorabilità                                       | cancella immediatamente l'impresa dal REN senza assegnare alla stessa la possibilità di regolarizzazione |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti deve essere in possesso dei requisiti di  | ideoneità professionale e onorabilità   | onorabilità e stabilimento  | diploma di laurea  | ideoneità professionale e stabilimento   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Il requisito dell'ideoneità professionale in capo a un'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi è dimostrato   | con il possesso dell'attestato di ideoneità professionale da parte del soggetto indicato quale gestore dei trasporti  | attraverso la verifica dei titoli di studio   | attraverso l'accertamento del possesso della laurea in ingegneria  | con autocertificazione   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 il soggetto che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell'impresa di trasporto per conto di terzi viene definito                          | gestore dei trasporti   | come colui che garantisce all'impresa l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'esercizio dell'attività | come colui che assicura la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa      | quale soggetto delegato dal titolare dell'impresa a reclutare il personale da adibire al trasporto       |

|                                 |  |  |  |   |  |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'idoneità professionale è dimostrato con   | un attestato rilasciato dall'autorità competente   | una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà   | la carta di qualificazione del conducente   | il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado                              |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Secondo il regolamento (UE) n. 1071/2009 l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi ha valenza per  | il trasporto nazionale e internazionale  | il solo trasporto nazionale  | il solo trasporto internazionale  | i trasporti con i Paesi non facenti parte dell'UE  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Un soggetto può essere designato a svolgere le funzioni di gestore dei trasporti di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi  | in una sola impresa  | per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di capitali  | in più imprese  | per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di persone                             |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, tra le attività tipiche di competenza del gestore dei trasporti c'è   | la gestione pratiche di revisione e collaudo degli autoveicoli   | l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria relativa a fatti integranti reato commessi dal titolare dell'impresa                                      | sempre la conduzione dei veicoli  | l'obbligo di effettuare personalmente la manutenzione dei veicoli                                      |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il venire meno del requisito dell'idoneità professionale deve essere comunicato all'autorità competente entro | 30 giorni  | 90 giorni  | 60 giorni   | un anno  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nel caso in cui l'impresa di autotrasporto cose per conto di terzi che abbia perso il gestore dei trasporti, non provveda a nominarne uno nuovo entro i termini previsti                           | l'UMC revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione  | l'impresa non può effettuare trasporti internazionali  | l'UMC competente irroga una sanzione  | l'impresa stessa perde l'idoneità finanziaria  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'esame di accertamento dell'idoneità professionale per gestire un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi si svolge presso  | l'amministrazione provinciale della provincia dove risiede il candidato  | la Camera di commercio del capoluogo di regione dove risiede il candidato  | l'Ufficio della Motorizzazione civile della provincia dove risiede il candidato                       | la regione dove risiede il candidato   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'esame per l'accertamento della idoneità professionale per il gestore dei trasporti è costituito da           | domande con risposta a scelta fra quattro alternative e un'esercitazione su un caso pratico  | domande a risposta libera e prova pratica di guida   | sessanta domande con risposta aperta  | domande a risposta libera o a risposta predeterminata, a scelta della commissione                      |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, all'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere                                 | con il diploma di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di formazione obbligatorio  | dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto per almeno 5 anni   | con il solo diploma di laurea   | vi può accedere chiunque   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | In caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa, il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria va riferito     | alle singole imprese associate e, qualora il trasporto fosse svolto anche con veicoli intestati al sodalizio, anche con riferimento a questi veicoli | al gestore dei trasporti   | al dipendente con più anzianità di servizio   | solo al consorzio o alla cooperativa   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Al fini dell'iscrizione al REN da parte di consorzi e cooperative a proprietà divisa, il requisito del possesso di veicoli è soddisfatto   | con il possesso di veicoli delle imprese componenti le predette strutture  | con il possesso di veicoli per una massa totale di almeno 80 t   | obbligatoriamente con il possesso di veicoli intestati al sodalizio                                   | obbligatoriamente con il possesso di almeno due veicoli delle imprese componenti le predette strutture |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Al sensi della legge n. 298/1974 l'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando   | il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione                       | le cose trasportate sono di proprietà del titolare dell'attività   | è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t                      | è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t                     |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | In caso di inizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante cessione d'azienda (o di ramo aziendale), l'impresa cedente   | viene cancellata dall'Albo nazionale degli autotrasportatori   | può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e al REN per un tempo illimitato, in attesa di riprendere l'attività | può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori solo con il requisito di onorabilità | può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ma viene cancellata dal REN          |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Il possesso, oltre che dei requisiti per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche di almeno un veicolo   | deve essere mantenuto dall'impresa durante tutta l'attività  | deve essere mantenuto dall'impresa per i primi tre anni, trascorsi i quali può essere sostituito da requisiti meno stringenti                            | non è obbligatorio e l'impresa è libera di scegliere se conformarsi o meno a esso                     | può essere disatteso   |

|                                 |  |   |   |  |   |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, una volta dimostrati i requisiti per l'accesso alla professione, deve  | immettere in circolazione almeno un autoveicolo   | presentare richiesta di iscrizione alla Camera di commercio   | attendere il rilascio dell'autorizzazione con l'iscrizione al REN per poter acquisire veicoli  | immettere in circolazione veicoli per una massa complessiva di almeno 80 t  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Tra i titoli di disponibilità ammessi nell'esercizio dell'autotrasporto è prevista anche la locazione  | senza conducente  | senza conducente, ma sono relativamente a veicoli di massa complessiva fino a 6 t                           | senza conducente, purché il conducente sia espressamente autorizzato   | con conducente  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | La proprietà rientra tra i titoli di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto su strada di cose per conto terzi   | in ogni caso  | solo se trattasi di società di capitali   | solo se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t   | limitatamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nell'ambito del trasporto di cose per conto di terzi, è ammessa la disponibilità a titolo di locazione senza conducente  | di veicoli immatricolati per uso di terzi per locazione   | di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t immatricolati per uso proprio       | di veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio, in locazione per trasporto di cose per conto di terzi                               | di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Si configura un trasporto abusivo quando si effettua il trasporto  | senza iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi          | di clandestini  | con personale non in regola, senza assicurazione RCA, senza aver versato il contributo all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi | in sovraccarico, si circola nei giorni vietati, non si applicano tariffe obbligatorie   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio, se esercita l'attività per conto terzi   | è sanzionabile per trasporto abusivo  | non è in alcun modo sanzionabile  | è sanzionabile con una mera sanzione disciplinare  | ne risponde con il risarcimento dei danni   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Per trasporti internazionali di cose si intendono  | gli spostamenti a carico o a vuoto di veicoli fra due Stati                                     | unicamente i trasporti a carico fra due o più Stati   | solo i trasporti soggetti alla disciplina della licenza comunitaria  | solo i trasporti diretti o provenienti da Paesi non aderenti alla UE  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Al sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1055/2020 un'impresa italiana che esercita il trasporto merci per conto di terzi internazionale in ambito UE dev'essere in possesso della licenza comunitaria, se utilizza veicoli | che hanno massa complessiva superiore a 2,5 t   | di qualsiasi massa complessiva  | con massa complessiva inferiore a 2,5 t  | che hanno massa complessiva superiore a 3,5 t   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | La licenza comunitaria per svolgere trasporti internazionali di merci per conto di terzi è valida nei Paesi  | UE, SEE (Spazio economico europeo) e Svizzera   | UE eccetto i Paesi membri da meno di 15 anni  | ex URSS  | CEMT  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto intra UE di   | merci per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva oltre 2,5 t                          | medicinali  | indifferentemente per merci in conto proprio e per conto terzi   | merci in conto proprio  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | La licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali di merci per conto di terzi è rilasciata in  | unico originale per l'impresa   | tanti esemplari quanti sono gli autocarri   | tanti esemplari quanti sono gli autisti  | due originali, uno per l'impresa e uno per il conducente  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | La copia certificata conforme della licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali in UE è rilasciata  | dall'UMC della provincia in cui l'impresa è iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori | dall'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in base alla sede legale dell'impresa di trasporto | dalla prefettura-UTG   | dalla regione   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Per effettuare trasporti internazionali di merce in ambito UE, un cittadino di un Paese terzo rispetto all'UE, che guida un veicolo di un'impresa italiana munita di licenza comunitaria deve  | essere in possesso anche dell'attestato del conducente  | essere in possesso solo della patente di guida non scaduta  | intestarsi la licenza comunitaria  | avvertire l'autorità competente all'atto del passaggio della frontiera  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese in base a   | graduatoria delle autorizzazioni disponibili, rinnovo o trasferimento di titolarità             | anzianità dell'impresa richiedente  | consistenza del parco veicolare dell'impresa richiedente   | idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente  |

|                                 |  |   |   |  |  |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'“attestato di conducente” per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ai sensi del regolamento (CE) 1072/2009  | certifica la conformità alle disposizioni vigenti del rapporto di lavoro tra conducente e impresa di autotrasporto  | certifica il possesso della patente e della CQC da parte del conducente   | è unico per tutti i conducenti di un'impresa che non siano cittadini di uno Stato membro né soggiornanti di lungo periodo                            | è obbligatorio solo per le imprese che effettuano trasporti internazionali extra UE                          |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nella CMR, il primo esemplare della lettera di vettura   | è destinato al mittente   | accompagna la merce   | è trattenuto da chi materialmente carica la merce  | deve essere trattenuto dal vettore   |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Nella CMR, il terzo esemplare della lettera di vettura   | è trattenuto dal vettore  | deve essere consegnato alla polizia stradale  | è consegnato al conducente   | va consegnato al mittente  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Non è oggetto di controllo su strada, da parte delle forze di polizia, in un veicolo che effettua trasporto di merci per conto terzi,  | verbale di installazione del tachigrafo   | carta di circolazione   | iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori  | contratto di locazione del veicolo, ove ricorra  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | Il regime TIR si basa su 5 principi fra cui  | le misure di controllo doganale adottate nel Paese di partenza devono essere accettate da tutti i Paesi di transito e destinazione                            | occorre assicurazione per ciascuna merce trasportata  | il controllo doganale è soppresso nel Paese di partenza  | il controllo doganale viene sostituito da una assicurazione  |
| 1. Normativa sull'autotrasporto | L'iscrizione al registro TIR consente  | di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controlli ai punti doganali intermedi degli stati di attraversamento  | all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali, usufruendo dell'assistenza della medesima in ogni Paese della UE | di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE senza le necessarie autorizzazioni   | la libera circolazione nei Paesi che hanno aderito alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) |
| 2.1 Norme generali              | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è   | obbligatoria per determinate attività   | facoltativa per tutti i rifiuti non pericolosi  | automatica sulla base dell'istruttoria presentata presso il Comune allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente | gratuita per i rifiuti da costruzione e demolizione  |
| 2.1 Norme generali              | Al sensi della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale deve svolgersi tramite modalità  | telematica  | telematica solo se si tratta di imprese o enti che gestiscono ingenti quantità di rifiuti   | cartacea   | telematica solo per imprese o enti iscritti all'Albo nazionale che abbiano più di quindici dipendenti        |
| 2.1 Norme generali              | La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è presentata   | alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente                                     | al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti   | al Comitato nazionale dell'Albo nazionale  | al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento  |
| 2.1 Norme generali              | Con riferimento al procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la sezione regionale o provinciale deve concludere l'istruttoria  | entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione  | entro centoventi giorni dall'invio della domanda di iscrizione  | non prima di novanta giorni da quando la sezione avvia l'istruttoria stessa  | entro tre mesi dalla ricezione della domanda d'iscrizione  |
| 2.1 Norme generali              | Nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il termine per la conclusione dell'istruttoria può essere interrotto   | per non più di una volta, se i risultati necessari acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda sia incompleta | per non più di una volta se la sezione competente non riesce a terminare l'istruttoria nei tempi previsti dalla normativa                           | infinite volte, in base a una scelta discrezionale della sezione competente  | in nessun caso   |
| 2.1 Norme generali              | In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada è redatta   | dai responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente   | da una società di consulenza di fiducia del titolare dell'impresa o dell'ente   | dai legale rappresentante dell'impresa o dell'ente capogruppo  | dai titolare dell'impresa o dell'ente  |
| 2.1 Norme generali              | I seguenti soggetti possono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata   | aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni     | aziende che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi  | aziende che effettuano attività di bonifica  | imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti                           |
| 2.1 Norme generali              | Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno | possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | devono seguire la procedura generale prevista per le categorie d'iscrizione del trasporto 1, 4, 5   | devono seguire una procedura rafforzata  | non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali  |

|                    |   |   |  |  |  |
|--------------------|---|---|--|--|--|
| 2.1 Norme generali | Le imprese iscritte all'Albo nazionale nella categoria 2-bis per le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono esonerate dal comunicare   | il nominativo del Responsabile tecnico  | l' idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti  | gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti   | le attività per le quali sono prodotti i rifiuti   |
| 2.1 Norme generali | Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis è effettuato ogni   | 10 anni   | 15 anni  | 5 anni   | 2 anni   |
| 2.1 Norme generali | In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene   | presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la permanenza dei requisiti previsti   | automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda o autocertificazione   | presentando una nuova domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria   | presentando una domanda di rinnovo anche quando l'iscrizione è già scaduta   |
| 2.1 Norme generali | In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10   | deve essere rinnovata ogni cinque anni  | ha durata illimitata nel tempo e non deve essere rinnovata   | deve essere rinnovata ogni quindici anni   | ha durata semestrale   |
| 2.1 Norme generali | Il termine di efficacia e validità dei rinnovi dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali decorre dal giorno   | successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa  | indicato al momento della richiesta di rinnovo   | stabilito discrezionalmente nel provvedimento di rinnovo   | precedente la scadenza dell'iscrizione   |
| 2.1 Norme generali | In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale  | sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi  | sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi | non sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale   | sono tenuti a comunicare alla regione competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi |
| 2.1 Norme generali | In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale che non comunicano atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale | possono essere sospesi dall'Albo nazionale  | sono cancellati immediatamente   | pagano una sanzione amministrativa   | non rischiano nulla perché una volta iscritti sono in regola con la normativa  |
| 2.1 Norme generali | La comunicazione di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per incremento della dotazione dei veicoli dell'impresa è sottoscritta   | dal titolare o legale rappresentante dell'impresa iscritta  | da un dipendente delegato solo se aveva redatto la precedente dichiarazione  | dal solo responsabile tecnico dell'impresa iscritta  | solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio   |
| 2.1 Norme generali | In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese iscritte,   | ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, alla comunicazione di variazione iscrizione, allegano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello definito dal Comitato nazionale  | non possono mai ottenere l'immediata utilizzazione dei veicoli stessi  | non sono tenute a comunicare la variazione all'Albo nazionale gestori ambientali   | procedono ai fini della comunicazione della variazione dell'iscrizione con una nuova domanda di iscrizione prevista in via generale  |
| 2.1 Norme generali | In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa iscritta all'Albo nazionale nel territorio di competenza di altra sezione regionale  | la domanda di variazione è presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco | non è necessaria alcuna domanda di variazione all'Albo nazionale gestori ambientali  | la domanda di variazione è presentata alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco, dandone comunicazione alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione | la domanda di variazione è presentata sia alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita sia alla sezione di provenienza   |
| 2.1 Norme generali | In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti trasformativi di rifiuti,  | non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie   | non è necessaria, a meno che il trasporto riguardi rifiuti speciali  | è necessaria solo qualora il trasporto abbia a oggetto rifiuti pericolosi  | non è necessaria   |
| 2.1 Norme generali | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene in assenza di garanzia finanziaria per la categoria  | 4   | 5  | 10   | 9  |
| 2.1 Norme generali | La garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere resa tramite   | fidejussione bancaria o assicurativa  | versamento diretto all'Albo Nazionale gestori ambientali   | sottoscrizione di apposita assicurazione di responsabilità civile  | accantonamento al bilancio dell'impresa  |
| 2.1 Norme generali | Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001  | consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali  | esonera l'azienda dal pagamento del diritto annuo da versare all'Albo nazionale Gestori Ambientali   | consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi del diritto annuo da versare all'Albo nazionale gestori ambientali  | esonera l'azienda dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie   |

|                    |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 2.1 Norme generali | Dal momento del recesso dalla fidejussione da parte della Società garante, la garanzia prestata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi              | nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni   | nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori 20 giorni  | nei due anni precedenti e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori due anni   | nel periodo anteriore e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori cinque anni  |
| 2.1 Norme generali | Il testo della garanzia finanziario da prestare all'Albo nazionale gestori ambientali   | deve essere conforme agli schemi stabiliti con decreto ministeriale in relazione alle specifiche attività di iscrizione   | è definito dalla Sezione dell'Albo nazionale caso per caso  | è definito dalla banca o dall'assicurazione   | è disponibile sul sito delle Poste Italiane   |
| 2.1 Norme generali | In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione alla categoria 2 bis  | avviene attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale territorialmente competente                                       | deve essere effettuata presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la sola regolarità contributiva dell'impresa        | è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 500 euro   | prevede la prestazione delle garanzie finanziarie   |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale consente | l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta                 | l'esercizio delle attività di cui alla categoria 8 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta | l'esercizio di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati   | una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni   |
| 2.1 Norme generali | Ai fini dell'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti   | devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale                            | devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 1                            | possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale  | possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie  |
| 2.1 Norme generali | Ai fini dell'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti   | devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale                            | devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 1                            | possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale  | possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie  |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 4 è fissata  | per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa                                | per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa  | per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire  | In modo forfetario per la categoria 4 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata                     |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 5 è fissata  | per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa                                | per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa  | In modo forfetario per la categoria 5 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata                     | per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire  |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 4        | non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico | possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore                        | possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 4 | devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali  |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 5        | non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico | possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore                        | devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali  | possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 5 |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 4 (trasporto di rifiuti su strada)                               | è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione  | varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato  | è uguale per ogni classe della categoria 4  | è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione  |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 5 (trasporto di rifiuti su strada)                               | è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione  | è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione  | varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato  | è uguale per ogni classe della categoria 5  |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante                | documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta   | documentazione che attesta il numero di veicoli impiegati nell'impresa  | documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa  | una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa  |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante                | attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito pari almeno all'importo richiesto  | una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa  | documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa  | documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa  |

|                    |  |  |   |  |   |
|--------------------|--|--|---|--|---|
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi è sottoposta a  | garanzia finanziaria per l'importo previsto sulla base della quantità annua complessivamente trattata  | esclusivamente ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria  | garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita | garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi   | non è sottoposta a garanzia finanziaria  | è sottoposta a garanzia finanziaria prevista per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita     | è sottoposta ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria e a garanzia finanziaria bancaria o assicurativa        | è sottoposta a garanzia finanziaria sulla base della quantità annua complessivamente trattata   |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi   | ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale maggiorata di un ulteriore periodo di due anni  | scade automaticamente alla scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale e viene svincolata immediatamente  | ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale   | dura fino a quando l'impresa paga il premio alla banca o all'assicurazione  |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi   | impedisce la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti  | comprende anche l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5   | consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti   | richiede una garanzia finanziaria   |
| 2.1 Norme generali | In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13) | avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per cui sussiste obbligo di iscrizione al registro  | non è possibile per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6   | avviene su richiesta in marca da bollo per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6   | avviene previo pagamento di un diritto annuale pari a 20,00 euro  |
| 2.1 Norme generali | In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti per la tratta sul territorio italiano   | sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | sono obbligate all'iscrizione all'Albo nazionale nazionale gestori ambientali solo quando effettuino anche altre tipologie di attività di gestione rifiuti                                | sono tenute a iscriversi all'Albo nazionale in una categoria a scelta in quanto tutte comprendono anche il trasporto transfrontaliero  | non sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali  |
| 2.1 Norme generali | Il trasporto dei rifiuti è regolato primariamente dalla  | disciplina generale dell'autotrasporto di cose   | normativa sul trasporto delle merci pericolose  | disciplina sui beni deperibili   | normativa sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti  |
| 2.1 Norme generali | L'impresa di trasporto rifiuti con veicoli in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione  | può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, ma la Sezione regionale è tenuta a formalizzare il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli | non può mai essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali   | non può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali se la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima    | può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali senza documentare la disponibilità mediante locazione o comodato senza conducente   |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto deve riportare gli elementi contenuti  | nello schema di attestazione definito dal Comitato nazionale con propria deliberazione   | nel CDS   | nel decreto sulle bonifiche dei siti   | nel Codice dell'ambiente  |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono esonerati dall'attestazione dell'idoneità i veicoli classificati  | trattori stradali  | autoarticolati  | autovetture  | autocarri   |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, deve essere                              | redatta dal responsabile tecnico dell'impresa  | redatta dal legale rappresentante dell'impresa  | certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli  | redatta secondo il modello specifico  |
| 2.1 Norme generali | Come previsto nello Schema di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto, il sottoscrittore deve attestare, sotto la rubrica "caratteristiche del veicolo/carrozzina mobile"  | la classificazione del veicolo   | di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio  | di non aver commesso, negli ultimi tre anni, violazioni del CDS  | il colore del veicolo   |
| 2.1 Norme generali | Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento finalizzato a garantire  | la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto   | la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati  | la conoscibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto   | il recupero dei rifiuti   |
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente sulla gestione dei rifiuti è possibile definire il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) come  | il documento che, in via generale, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese   | la scheda, compilata e conservata presso la sede del produttore, nella quale vengono annotati i dati di tutti i soggetti di cui il produttore si avvale nella gestione dei propri rifiuti | il documento che viene compilato e rilasciato dall'impianto di destinazione dei rifiuti  | il documento che viene rilasciato dal venditore in caso di compravendita di rifiuti   |

|                    |   |  |   |   |   |
|--------------------|---|--|---|---|---|
| 2.1 Norme generali | Nel settore del trasporto dei rifiuti viene comunemente definito FIR  | il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)   | la fonte di inquinamento delle falde  | il fenomeno di irrigidimento dei rifiuti  | la cessazione della qualifica di rifiuto  |
| 2.1 Norme generali | Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere compilato, datato e firmato, prima dell'inizio del trasporto, da   | produttore dei rifiuti, oppure detentore, e sottoscritto altresì dal trasportatore del rifiuto   | trasportatore o produttore in base agli accordi intercorsi  | produttore o destinatario secondo le informazioni a disposizioni di questi soggetti   | trasportatore dei rifiuti in nome e per conto del produttore o del detentore del rifiuto  |
| 2.1 Norme generali | Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare, in via di principio, il trasporto   | sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi   | dei soli rifiuti speciali pericolosi  | dei soli rifiuti pericolosi   | dei soli rifiuti urbani quando il trasporto sia effettuato dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta                             |
| 2.1 Norme generali | Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare il trasporto di rifiuti  | sia destinati a impianti di recupero, sia destinati a impianti di smaltimento  | derivanti da attività di manutenzione, solo qualora siano trasportati presso la sede dell'impresa di manutenzione. In tutti gli altri casi è sufficiente l'emissione di un Documento di trasporto | che siano destinati ai soli impianti di recupero, con esclusione dei rifiuti destinati a smaltimento  | che siano destinati ai soli impianti di smaltimento, con esclusione dei rifiuti destinati a operazioni di recupero                                  |
| 2.1 Norme generali | Qualora il trasportatore effettui il carico sullo stesso veicolo di rifiuti con due codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) differenti,   | devono sempre essere compilati due formulari distinti  | devono sempre essere compilati due formulari distinti nel caso si tratti di rifiuti pericolosi  | non sempre devono essere compilati due formulari distinti   | possono essere compilati due formulari distinti a scelta del trasportatore  |
| 2.1 Norme generali | È esente dall'obbligo del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) il trasporto di rifiuti   | urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico   | speciali non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi  | speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani   | pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di trenta chilogrammi o trenta litri |
| 2.1 Norme generali | Le disposizioni in materia di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) non si applicano alle attività di   | raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio                         | raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi  | raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi destinati a impianti di recupero   | recupero effettuate da imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001                                    |
| 2.1 Norme generali | Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)  | è sostituito per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale, dai documenti previsti dalla specifica normativa UE                                | può essere sostituito per i rifiuti non pericolosi da una semplice Nota di accompagnamento  | non può mai essere sostituito da altri documenti  | può essere sempre sostituito da altri documenti, a discrezione del produttore del rifiuto   |
| 2.1 Norme generali | La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, compresi fosse settiche e manufatti analoghi sono accompagnati | da un unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali  | esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento   | da un unico documento di trasporto merci  | dal documento di trasporto delle merci  |
| 2.1 Norme generali | La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva dei bagni mobili sono accompagnati   | da unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali   | esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento   | dal documento di trasporto delle merci  | con più di un documento di trasporto merci  |
| 2.1 Norme generali | Con riferimento alla compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti),  | il trasportatore non è responsabile per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza | solo il destinatario è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nel formulario stesso  | il trasportatore compila il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) anche nella parte di competenza del produttore/detentore ed è personalmente responsabile della veridicità delle informazioni ivi inserite | il trasportatore è responsabile per ogni difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza                         |
| 2.1 Norme generali | La data di emissione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)  | deve essere uguale per tutte le copie o le riproduzioni a norma del DM n. 59/2023  | può essere uguale per tutte e quattro le copie se l'emissione del formulario avviene il giorno stesso di inizio del trasporto   | può essere diversa per le quattro copie del formulario, in quanto la data di emissione viene riportata da ognuno dei tre soggetti che movimentano il rifiuto: produttore, trasportatore e destinatario                | non deve mai essere uguale per tutte le quattro copie   |
| 2.1 Norme generali | I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) e le relative copie devono essere conservati per   | 3 anni   | 30 giorni   | 3 mesi  | 5 anni  |
| 2.1 Norme generali | I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) devono essere allegati al registro e   | conservati nel medesimo luogo  | affidati a soggetti terzi in formato cartaceo   | archiviati per almeno 5 anni  | distrutti entro 3 mesi  |

|                    |   |   |  |   |   |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| 2.1 Norme generali | In base alla disciplina vigente, i FIR (formulari di identificazione rifiuti)   | costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico; a questo fine gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro e il numero progressivo del registro deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti | non hanno alcuna connessione con il registro di carico e scarico perché la compilazione del formulario e del registro differiscono profondamente   | non esiste alcuna forma di raccordo tra la compilazione del formulario e del registro di carico e scarico                                   | non sono parte integrante del registro di carico e scarico anche se la normativa in materia stabilisce che gli estremi identificativi del formulario siano riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto |
| 2.1 Norme generali | Il modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)   | contiene uno spazio dedicato alle annotazioni   | non prevede alcun campo per eventuali annotazioni che possono essere riportate a margine del formulario  | contiene uno spazio destinato alle prescrizioni dettate dagli organi di Polizia in caso di controllo stradale per il proseguo del trasporto | non prevede alcun campo per eventuali annotazioni perché non ammesse  |
| 2.1 Norme generali | Nello spazio riservato al produttore, il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) richiede che venga indicata quale luogo di produzione del rifiuto                                    | l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto  | la sede legale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è stato prodotto presso una diversa unità locale  | l'unità locale del destinatario del rifiuto   | il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del trasportatore del rifiuto   |
| 2.1 Norme generali | Quando il FIR arriva a destino, l'impianto ricevente deve compilare   | il campo 12 (Riservato al destinatario) del FIR   | nulla, trattenendo solo la copia originale che ha accompagnato il trasporto  | il campo 3 (Destinatario) : denominazione ed esatto indirizzo impianto, cod. fiscale, autorizzazione  | unicamente il campo "Nr. Registrazione" relativo al numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico   |
| 2.1 Norme generali | Se il trasportatore di un rifiuto è costretto a cambiare il destinatario in caso di carico respinto, sul FIR (formulario di identificazione dei rifiuti secondo il modello del DM n. 59/2023) | deve essere riportato il nuovo destinatario nel campo "Secondo destinatario"  | è necessario barrare quanto scritto sul campo "destinatario" e scrivere sopra i dati di quello nuovo   | nelle annotazioni è sufficiente indicare la motivazione per la quale il destinatario è impossibilitato a ricevere il rifiuto                | non serve riportare nessuna indicazione specifica, in quanto sarà il nuovo destinatario a firmare per accettazione del carico   |
| 2.1 Norme generali | In caso di trasbordo parziale del carico su veicolo diverso,  | per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato nel secondo mezzo di trasporto   | il FIR non deve riportare indicazioni specifiche perché trattandosi di caso eccezionale, non sono previste delle procedure particolari   | il trasportatore deve informare preventivamente l'autorità di controllo   | per il nuovo trasporto è sufficiente che il trasportatore faccia una fotocopia del formulario che accompagna i rifiuti trasbordati sul veicolo diverso  |
| 2.1 Norme generali | Se una parte dei rifiuti trasportati sono oggetto di trasbordo su veicolo diverso di un altro trasportatore   | il nuovo FIR deve essere accompagnato da una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto)   | trattandosi di caso eccezionale, ed essendo di primario interesse che i rifiuti procedano spedatamente verso l'impianto di destinazione, i rifiuti oggetto di trasbordo viaggiano con una semplice fotocopia del formulario emesso alla partenza | la disciplina vigente tratta questo caso come eccezionale, quindi non indica affatto come va gestito dal punto di vista documentale         | il produttore del rifiuto emette un secondo formulario per la quantità di rifiuto oggetto del trasbordo, manifestando in questo modo il suo assenso all'operazione di trasbordo   |
| 2.1 Norme generali | In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, sul registro cronologico di carico e scarico è necessario annotare  | la natura e l'origine dei rifiuti   | la ragione sociale del soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta  | le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze scaricate nelle acque superficiali                          | le informazioni sulle caratteristiche delle sostanze immesse in atmosfera   |
| 2.1 Norme generali | Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti costituisce   | la base informativa per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)   | la base per la dichiarazione delle emissioni in atmosfera  | documentazione avente valore esclusivamente fiscale   | una delle fonti informative per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti insieme ai bilanci dell'impresa   |
| 2.1 Norme generali | In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti  | sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti  | hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti   | sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti   | sostituiscono i registri di carico e scarico con i contratti stipulati con i propri clienti   |
| 2.1 Norme generali | In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti                                      | sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti  | sostituiscono i registri di carico e scarico con le bolle della pesa a ponte   | hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti  | sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti   |
| 2.1 Norme generali | Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto presso   | la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto   | la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e la sede del commercialista del trasportatore   | l'impianto di recupero e di smaltimento di rifiuti con cui il trasportatore ha stipulato apposita convenzione                               | il luogo di deposito sicuro dei veicoli e delle attrezzature aziendali  |
| 2.1 Norme generali | I registri di carico e scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati  | a tempo indeterminato   | per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione   | per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione   | non devono essere conservati  |
| 2.1 Norme generali | Le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono eseguite entro   | 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento   | 20 giorni lavorativi dalla data della transazione commerciale, per i commercianti  | 30 giorni lavorativi dalla data della raccolta, per i soggetti che effettuano la raccolta   | 45 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, per i produttori iniziali  |

|                                 |  |  |   |   |   |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|
| 2.1 Norme generali              | Nell'attività di trasporto rifiuti è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico   | quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore/recuperatore terzo  | sempre, nel caso di registrazioni effettuate dai gestori di impianti di smaltimento rifiuti                 | in tutti i casi in cui l'operazione di scarico avviene lo stesso giorno di quella di carico degli stessi rifiuti  | in nessun caso  |
| 2.1 Norme generali              | Un trasportatore può effettuare le annotazioni nel registro di carico e scarico rifiuti barrendo contestualmente le caselle di carico e scarico  | quando prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore / recuperatore terzo   | solo se l'impianto non ha accettato l'intero carico e i rifiuti sono stati riportati allo stesso produttore | in nessun caso, perché deve assolutamente effettuare un'operazione di carico e una di scarico distinta  | solo se risulta anche come intermediario  |
| 2.1 Norme generali              | Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone   | delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)                | della Contabilità ambientale rifiuti (CAR) e dei Flussi operativi su strada (FOS)                           | delle procedure relative alla Valutazione del grado di pericolosità della gestione (VGPG) coordinate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (NCE) | della Sezione centrale di controllo regolarità ambientale e delle Sezioni regionali di controllo regolarità ambientale locale articolate presso le regioni nonché presso le Province di Trento e di Bolzano |
| 2.1 Norme generali              | Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è  | organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali | gestito direttamente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | stato soppresso   | il sistema volto a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della gestione dei rifiuti   |
| 2.1 Norme generali              | Gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e al FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) sono effettuati con  | RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) o mediante formato cartaceo   | in modalità digitale sincrona attraverso la piattaforma del VivFIR  | solo in formato cartaceo  | attraverso l'ottenimento dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti  |
| 2.1 Norme generali              | Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)   | tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti   | i soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi                                     | proccacciatore e mediatore di affari  | tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di trasporto di merci pericolose  |
| 2.1 Norme generali              | Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)   | commerciante e intermediario di rifiuti senza detenzione degli stessi  | agenzie marittime che organizzano i trasporti intermodali   | soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi   | imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Sono rifiuti urbani  | rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno e tessuti            | rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti  | fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  | veicoli fuori uso   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Sono rifiuti urbani  | rifiuti domestici  | fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi                            | sottoprodotti   | rifiuti radioattivi   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Non rientrano nella definizione di rifiuti urbani  | veicoli dismessi   | rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade  | rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche  | rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono delimitati   | dai piani regionali per la gestione dei rifiuti  | direttamente dallo Stato  | dalla Commissione europea   | dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani   | viene affidato a un soggetto che risulti affidatario del servizio a seguito di gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie                       | non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dallo Stato                   | non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dalla regione   | viene affidato in via diretta e senza gara a un soggetto privato ritenuto idoneo dalla regione  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Gli affidatari del sistema di gestione integrato dei rifiuti possono essere  | soggetti aventi i requisiti stabiliti e che partecipano alla gara pubblica   | solo soggetti privati   | soggetti individuati dal Ministero competente   | qualsunque soggetto operi nel settore dei rifiuti   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Nell'ambito del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie del servizio, alla scadenza o alla risoluzione anticipata della gestione | sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente con le modalità previste dalla convenzione   | sono venduti dall'impresa al miglior offerente  | diventano di loro proprietà   | sono trasferiti direttamente dall'impresa al nuovo aggiudicatario   |

|                                 |   |  |   |  |   |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Qualora gli ATO (ambiti territoriali ottimali) non provvedano, nei termini previsti, all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,  | il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta   | il servizio si interrompe   | il presidente della giunta regionale, in situazione di emergenza, affida direttamente il servizio a impresa di propria scelta            | gli ATO (ambiti territoriali ottimali) stessi nominano un commissario ad acta   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 1 riguarda le seguenti attività   | raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento meccanizzato, singoli e specifici servizi, inquadrati in sottocategorie                          | spazzamento di rifiuti speciali in aree aperte anche al pubblico  | raccolta e trasporto di rifiuti urbani e intermediazione di rifiuti urbani senza detenzione degli stessi                                 | esercizio esclusivo del trasporto transfrontaliero di rifiuti urbani  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Al fini dell'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti   | devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale                           | possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie  | devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 5 | possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale che ritengono sufficienti                  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 è suddivisa in specifiche e singole sottocategorie in funzione   | della quantità annua di rifiuti complessivamente gestita e non della popolazione servita   | della quantità annua di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio senza detenzione per ogni comune   | dell'importo della garanzia finanziaria per ogni stazione appaltante   | dell'importo dei lavori cantierabili anziché del numero di cantieri   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale consente l'esercizio     | delle attività di cui alla categoria 6 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta      | delle attività di cui alla categoria 8 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta | delle attività in essere con una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni   | di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 1 è fissata  | per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa | per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire  | per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa   | in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e la relativa portata  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale della categoria 1 è fissata sulla base   | di una formula di calcolo che individua il numero di addetti in relazione alle tipologie di veicoli che l'impresa intende utilizzare                 | per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende trasportare  | per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di trasporto rifiuti urbani                             | in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e ausili               |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 di aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici sono | definiti appositamente dal Comitato nazionale  | irrilevanti in quanto si tratta di soggetti pubblici che si iscrivono senza dimostrare requisiti particolari                                    | dimezzati rispetto ai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese   | mutuati dai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, è possibile l'iscrizione in categoria 1 in specifiche sottocategorie per  | lo svolgimento esclusivo di singoli e specifici servizi  | racogliere e trasportare specifiche tipologie di rifiuti speciali   | eseguire attività di trasporto transfrontaliero di tutte le tipologie di rifiuti urbani  | racogliere e trasportare tutte le tipologie di rifiuti urbani   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per  | raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali   | raccolta e trasporto di rifiuti prodotti a bordo di navi, aeromobili e treni  | intermediazione di rifiuti speciali dopo raccolta differenziata in aree portuali   | raccolta e trasporto di rifiuti prodotti negli aeroporti e negli scali ferroviari   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per  | attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento                  | stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani R12 o R13  | attività esclusiva di trasporto di rifiuti speciali tra impianti autorizzati alle operazioni di recupero o smaltimento                   | raccolta e trasporto di rifiuti giacenti nei pressi di impianti di stoccaggio/centri di raccolta e impianti di recupero o smaltimento |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per  | raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua  | sgombero e bonifica di aree invase da rifiuti di ogni genere abbandonati  | raccolta e trasporto di rifiuti tramite via marittima, lacuale e corsi d'acqua   | raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali dalle spiagge e aree protette   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 si intende soddisfatto con  | un importo di euro 9.000,00 per il primo autoveicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo per veicoli di massa superiore a 3,5 t           | una garanzia finanziaria di durata pari ad almeno 10 anni per veicoli di massa uguale o inferiore a 3,5 t                                       | una garanzia finanziaria di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta                                   | un importo forfetario di euro 20.000 indipendentemente dal numero di veicoli  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante                                    | documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta          | documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa  | documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa   | dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa  |

|                                 |   |   |  |  |   |
|---------------------------------|---|---|--|--|---|
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi è sottoposta a  | garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5) sulla base della quantità annua complessivamente trattata         | esclusivo affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria senza necessità di garanzia finanziaria | garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita | garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi   | non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e occorre presentare una nuova garanzia finanziaria  | decade con l'iscrizione e l'impresa chiede alla banca o all'assicurazione la restituzione dei premi già pagati   | non va rappresentata in fase di revisione quinquennale dell'Albo nazionale se l'impresa dimostra di avere svolto l'attività in modo professionale nei 5 anni precedenti              | può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e la Sezione dell'Albo nazionale si accorda con la banca o l'assicurazione                 |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Ai centri di raccolta differenziata rifiuti urbani è possibile conferire rifiuti  | urbani con codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) specificatamente previsto in apposito DM   | il cui EER sia previsto in apposito DM   | domestici soltanto   | urbani soltanto   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, il centro di raccolta è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti  | urbani  | sanitari   | speciali pericolosi  | speciali non assimilati   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | I rifiuti conferiti ai centri di raccolta differenziata rifiuti urbani vengono trasportati a impianti   | di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento  | autorizzati alla messa in riserva  | di solo recupero   | di solo smaltimento   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | La gestione dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani rientra tra le attività di  | raccolta  | incenerimento a terra  | messa in riserva   | deposito preliminare  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Il soggetto che gestisce un centro di raccolta  | deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali  | non deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali   | deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali solo se la quantità di rifiuti raccolti eccede i trenta chilogrammi al giorno   | sceglie se e come iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto in  | categoria 1: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  | categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi  | categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi   | categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Il centro di raccolta differenziata deve garantire la presenza di personale   | qualificato e adeguatamente addestrato alla gestione di diverse tipologie di rifiuti conferibili, della sicurezza e delle procedure di emergenza in caso di incidenti                     | che abbia buone capacità relazionali   | addestrato alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti   | di bella presenza   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani di rifiuti urbani, il responsabile tecnico dell'impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella | categoria 1   | categoria 4  | categoria 5  | categoria 8   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | All'interno del centro di raccolta differenziata  | non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche  | possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di soli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  | possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche entro il limite giornaliero di 100 Kg di rifiuti      | possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Costituiscono "rifiuti sanitari" quelli derivanti da  | strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale | strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente medica su esseri umani  | esumazioni e da esumazioni, nonché i rifiuti di altre attività cimiteriali, esclusi i vegetali   | strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente veterinaria su animali   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | Tra le categorie di rifiuti sanitari è ricompresa quella dei rifiuti sanitari   | pericolosi non a rischio infettivo  | radioattivi  | non pericolosi a rischio termico   | alimentari  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani | I rifiuti derivanti da attività sanitarie   | sono rifiuti speciali a condizione che non siano rifiuti urbani   | non possono mai essere rifiuti urbani  | sono sempre rifiuti speciali pericolosi  | sono sempre rifiuti urbani  |

|   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | Sono considerati rifiuti da esumazione ed estumulazione   | avanzi di indumenti contenuti nelle case utilizzate per inumazione o tumulazione   | vasi in pietra non porosa utilizzati a ornamento delle tombe   | veicoli a fine vita, utilizzati per il trasporto delle salme  | vasi in pietra porosa o semi porosa utilizzati a ornamento delle tombe  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | Rientrano tra i veicoli destinati al trasporto di rifiuti solidi urbani i motoveicoli per   | trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore          | uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore                                  | uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale  | trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale                                       |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani possono essere inquadrati tra i "mezzi d'opera" se   | possiedono determinate caratteristiche tecniche e costruttive  | superano i limiti di lunghezza prevista dal CDS  | non sono adibiti allo spurgo dei pozzi neri   | superano i limiti di sagoma   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | I motoveicoli attrezzati con spazzatrici o innaffiatrici sono inquadrati per  | uso speciale   | trasporto di cose  | trasporto specifico   | trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS)  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | I veicoli muniti di particolari attrezzature per la raccolta dei rifiuti possono trasportare il personale addetto,  | su apposite pedane esterne posteriori  | esclusivamente all'interno dell'abitacolo  | su apposite pedane esterne anteriori  | su apposite pedane esterne laterali   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | Attrezzature e/o carrozzerie dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani, movimentate per mezzo di dispositivi applicati agli stessi devono essere munite di marchio CE            | sempre   | esclusivamente se costruite nell'Unione europea  | in nessun caso  | solo se utilizzate da operatori extra UE (Unione europea)   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | Sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani può essere alloggiato un contenitore funzionalmente connesso con il dispositivo volta-contenitore installato su                        | sbalzo posteriore, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione                                     | cabina di guida, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione   | sbalzo posteriore, senza alcuna specifica annotazione riportata sul documento di circolazione   | sbalzo anteriore  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | La carrozzeria dei veicoli per il trasporto dei rifiuti è munita di compattatore che serve per  | comprimere la massa di rifiuti solidi raccolta   | incenerire la massa di rifiuti solidi raccolta   | effettuare il lavaggio della massa di rifiuti solidi raccolta   | espandere la massa di rifiuti solidi raccolta   |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | Il personale addetto al ciclo lavorativo può essere trasportato su apposita pedana esterna al veicolo adibito al trasporto di rifiuti urbani, se presente un sistema di                   | sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 30 km/h  | frenatura automatica di sicurezza  | sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 50 km/h   | segnalazione acustica e luminosa del veicolo  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani   | possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori | non possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori | possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori, esclusivamente in riguardo all'altezza massima e minima dal suolo | non possono derogare al requisito della inamovibilità dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori                           |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | L'installazione di attrezzature e/o carrozzerie movimentate per mezzo di dispositivi applicati al veicolo adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani deve rispondere alle prescrizioni | della cosiddetta "direttiva macchine"  | del regolamento UE rifiuti   | del regolamento movimentazioni  | della direttiva attrezzature  |
| 2.2 Gestione dei rifiuti urbani             | Negli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti, i dispositivi volta-contenitori posteriori  | potrebbero essere incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro  | possono essere rimossi se incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro  | non risultano mai incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro   | determinano, se richiesti, un ingombro longitudinale importante   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica   | la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione   | l'avvenuto controllo tecnico (revisione)   | il valore del veicolo in caso di vendita  | l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il CDS considera veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie  | che circolano sulle strade, guidate dall'uomo a esclusione delle macchine per bambini e per persone con disabilità       | dotate di un motore termico  | anche se esse non sono guidate dall'uomo  | che circolano sulle strade, guidate dall'uomo comprese tutte le macchine per uso dei bambini e gli ausili medici per uso degli invalidi |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il CDS distingue i veicoli in due macro-categorie: veicoli | senza motore - veicoli a motore e loro rimorchi   | guida autonoma - veicoli con conducente  | con targa nazionale - veicolo con targa estera                               | d'epoca - veicoli regolari   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Si classificano come motoveicoli                           | i motocicli   | i veicoli con al massimo due ruote   | tutti i veicoli non classificati autoveicoli                                 | i quadricicli leggeri  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | I veicoli per trasporto specifico sono                     | destinati al trasporto di determinate cose  | muniti esclusivamente di speciali attrezzature   | autocaravan  | destinati al trasporto di non più di nove persone                        |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | I rimorchi possono essere                                  | per trasporti specifici   | muniti di un motore  | carrelli appendice   | destinati contemporaneamente a uso speciale e per trasporto specifico    |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | I semirimorchi sono costruiti                              | in modo che una parte notevole della loro massa sia supportata dal trattore stradale                  | in modo che la loro massa non sia supportata dal trattore stradale                                   | evitando che una parte di essi possa essere sovrapposta al trattore stradale | predisponendo l' idoneo timone di aggancio alla motrice                  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Le macchine agricole                                       | sono destinate alle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada   | sono destinate alle attività agricole e forestali e, in quanto tali, non possono circolare su strada | rientrano nella categoria M1   | non sono classificate tra i veicoli                                      |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Le macchine agricole si distinguono in                     | semoventi e trainate  | a motore e a braccia   | adibite al trasporto di persone e di cose                                    | a braccia e a trazione animale   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Le macchine operatrici si distinguono in                   | macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, sgombraneve, spandisabbia e simili, carrelli | a uso speciale e per trasporto specifico   | veicoli a braccia e a trazione animale                                       | macchine adibite al trasporto di persone e di cose                       |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Le macchine operatrici                                     | possono essere equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature                                 | non possono essere dotate di cingoli   | possono circolare esclusivamente nei cantieri                                | possono essere destinate generalmente al trasporto di cose               |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Gli autoveicoli  | si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3                                  | adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale L                             | si distinguono nelle categorie internazionali L e O                          | adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | La destinazione del veicolo, secondo il CDS, è             | l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso                                    | l'uso in base al trasporto di persone o di cose dello stesso   | l'utilizzazione economica dello stesso                                       | l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso                                 |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il CDS disciplina  | l'uso e la destinazione dei veicoli   | solo l'uso dei veicoli   | solo l'uso dei motoveicoli   | solo la destinazione degli autoveicoli                                   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Per il CDS i veicoli possono essere adibiti a uso          | proprio o di terzi  | commerciale o amichevole   | di familiari e/o parenti; di estranei  | di breve periodo o di lungo periodo                                      |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | La destinazione di un veicolo può essere per               | trasporto di cose   | uso di terzi   | uso proprio  | trasporto speciale di persone  |

|   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | La destinazione di un veicolo   | è specificata sulla carta di circolazione  | dipende dalle dimensioni del veicolo   | dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo  | non è specificata sulla carta di circolazione   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | La destinazione di un veicolo è trasporto   | specifico di cose, se munito di particolari carrozzerie per il trasporto di determinata merce o di merci in determinate condizioni | di cose, se munito di particolari attrezzature non è idoneo al trasporto di merci                        | di cose, se idoneo solamente al trasporto persone ed eventuali bagagli delle stesse   | specifico di cose, se munito di particolari attrezzature non è idoneo al trasporto di merci   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Un veicolo adibito a locazione senza conducente è   | a uso di terzi   | indifferentemente a uso proprio e a uso terzi  | a uso proprio   | un veicolo in servizio di linea   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | L'uso di terzi di un veicolo  | è l'utilizzo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario   | avviene nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione                                     | è l'utilizzo da parte di altri soggetti senza corrispettivo   | avviene senza il pagamento di corrispettivo, nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Si ha uso proprio   | in tutti i casi diversi dall'uso di terzi  | quando il veicolo è utilizzato dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario | quando il veicolo è utilizzato per trasporto di cose non di proprietà dell'impresa trasportatrice   | quando il veicolo a uso di terzi è prestato gratuitamente, senza corrispettivo  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Si ha uso di terzi di un veicolo quando   | è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione / DU           | è utilizzato dal coniuge dell'intestatario della carta di circolazione                                   | è utilizzato, senza corrispettivo, nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione   | viene affidato temporaneamente ad autofficine di riparazione i cui dipendenti vi circolano previa apposizione di una "targa prova" nella parte posteriore |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Non può essere considerato uso di terzi   | il trasporto di merci in conto proprio   | servizio di piazza per trasporto di cose   | il servizio di linea per trasporto di persone   | la locazione senza conducente   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il corrispettivo è condizione necessaria per l'utilizzo del veicolo a uso                                   | di terzi   | speciale   | proprio   | privato   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Si ha uso proprio   | in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi  | in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, a esclusione del caso di leasing del veicolo            | in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, se il veicolo è utilizzato unicamente da parte del proprietario  | anche nei casi in cui si ha l'uso di terzi  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il trasporto di cose in uso proprio   | è soggetto, in alcuni casi, a limitazioni  | non prevede alcuna prescrizione o limitazione  | è consentito, se il veicolo è condotto da autista esterno all'impresa   | non è consentito  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | L'utilizzo di un veicolo per destinazione o uso diversi da quello previsto nella carta di circolazione / DU | prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU  | è sanzionato ai sensi del Codice civile  | non è soggetto a sanzioni   | è soggetto unicamente a una sanzione amministrativa pecuniaria  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Nei veicoli adibiti al trasporto di merci possono essere trasportate persone                                | con funzione di "scorta" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio   | non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci  | con funzione di secondo conducente, per veicoli per cui necessita l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto | con funzione di "scorta" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto        |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico   | sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impieghi  | sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)   | appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N   | possono essere così definiti dall'UMC (Ufficio Motorizzazione civile) in base a vari allestimenti   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Gli autoveicoli per uso speciale  | sono muniti di particolari carrozzerie elencate in modo tassativo nel regolamento CDS (CDS)  | appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N  | sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)  | presentano i medesimi allestimenti degli autoveicoli per trasporto specifico  |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Gli autoveicoli per uso speciale hanno caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione                                    | che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali   | di trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni                                       | che richiede attrezzature specifiche per il trasporto di persone in particolari condizioni   | di trasporto di merci  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Per veicolo adibito a uso speciale si intende un veicolo   | munito permanentemente di speciali attrezzature che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto | munito permanentemente di speciali attrezzature atte al trasporto di persone o merci in particolari condizioni | che può essere usato soltanto per percorrere particolari tratte stradali, individuate prima della sua immatricolazione                 | che, per particolari esigenze del conducente diversamente abile, è modificato in tutto o in parte nei comandi di guida |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Un veicolo adibito a uso speciale  | non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali                          | consente il trasporto generalizzato di persone   | non ha una massa complessiva reale, ma solamente una massa complessiva fittizia valida ai fini fiscali                                 | consente il trasporto generalizzato di merce   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | È classificato a uso speciale l'autoveicolo con  | carrozzeria attrezzata per la frantumazione e il vaglio di inerti   | furgone isoteramico per il trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata             | carrozzeria attrezzata per il trasporto esclusivo di animali vivi  | carrozzeria cisterna per trasporto di liquidi o liquami  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | I veicoli a uso speciale   | devono essere muniti permanentemente di speciali attrezzature   | sono veicoli eccezionali   | non possono trasportare persone in nessun caso   | possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Sono classificate a uso speciale le  | autospaziatrici   | carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie pericolose                                  | cisterne per il trasporto di liquami   | betoniere  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Gli autoveicoli per trasporto specifico sono   | equipaggiati con carrozzerie idonee al trasporto di determinate merci                                       | destinati al trasporto di cose, ma non di persone  | caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto | individuati in modo preciso nella vigente normativa UE (Unione europea)  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Un veicolo per trasporto specifico   | è destinato al trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni                        | è destinato al trasporto di non più di nove persone  | non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali   | è munito permanentemente di speciali attrezzature  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il CDS prevede che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per poter circolare   | debbono essere immatricolati e muniti di una carta di circolazione / DU                                     | debbono essere iscritti al PRA e muniti di certificato di proprietà  | siano muniti di libretto di uso e manutenzione   | non abbiano bisogno di una particolare documentazione  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | L'immatricolazione di un veicolo è   | l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione dello stesso                               | la procedura in base alla quale lo stesso viene demolito   | la procedura in base alla quale lo stesso viene confiscato dall'autorità competente  | la procedura in base alla quale lo stesso viene revisionato  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Nella carta di circolazione / DU di un veicolo nella disponibilità dell'effettivo utilizzatore in virtù di una locazione con facoltà di acquisto (leasing) | devono figurare i nominativi del locatore e del locatario   | deve figurare il nominativo del notaio e gli estremi dell'atto notarile di vendita o di locazione              | non devono figurare i nominativi del locatore e del locatario  | deve figurare il numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del locatore                                      |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Nel caso di variazione della denominazione o ragione sociale del soggetto intestatario della carta di circolazione / DU                                    | occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)                       | non esistono incombenze particolari  | occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (ufficio Motorizzazione civile), solo in presenza di contratto di leasing        | occorre, entro trenta giorni, barrare la precedente denominazione e provvedere direttamente alla modifica              |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il certificato di conformità   | attesta che l'esemplare è conforme al tipo di veicolo omologato   | consente la circolazione del veicolo   | è rilasciato dagli UMC (ufficio Motorizzazione civile)   | consente la circolazione del veicolo in attesa della sua immatricolazione  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica  | la rispondenza dello stesso alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione                           | l'avvenuto controllo tecnico (revisione)   | che il veicolo è un bene mobile  | l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare  |

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Con l'introduzione del NPI (nuovo processo immatricolativo)  | I dati del COD (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED Motorizzazione dal costruttore del veicolo                             | occorre esibire il COD (certificato di conformità), in formato cartaceo   | è necessaria la creazione del codice di immatricolazione (trasposizione nazionale dell'omologazione)   | I dati del COD (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED dal servizio tecnico di omologazione   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | I "veicoli di fine serie" sono   | veicoli non pienamente conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che possono essere tuttavia immatricolati "in deroga"            | veicoli che subiscono un restyling a fine del loro ciclo produttivo   | veicoli conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che tuttavia non possono essere immatricolati   | rimanenze di magazzino delle concessionarie  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono       | il totale e costante allineamento, in tempo reale, dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e della banca dati del Pubblico registro automobilistico (PRA)        | che AC sia competente al rilascio del DU, quale "centro unico di servizio" attraverso il proprio sistema informativo gestito dal Centro elaborazione dati (CED) | che il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli | che le richieste di rilascio del DU siano effettuate attraverso diverse istanze rivolte, consecutivamente, al MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e PRA (Pubblica registro automobilistico) |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono       | che AC sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli              | l'obbligo di consegnare al PRA (Pubblico registro automobilistico) e all'UMC (Ufficio Motorizzazione civile) la documentazione cartacea                         | che le richieste di rilascio del DU siano effettuate esclusivamente attraverso istanza unica al PRA (Pubblico registro automobilistico)  | l'emissione, distintamente, della carta di circolazione e del certificato di proprietà   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Le carte di circolazione emesse prima dell'entrata a regime delle procedure DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) | mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU                    | devono essere sostituite entro un anno da tale data   | devono essere sostituite entro la scadenza del prossimo controllo tecnico (revisione)  | mantengono la loro validità fino alla demolizione del veicolo, non essendo possibile il rilascio del DU successivamente a tale data  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Non è possibile l'emissione del DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) nel caso di                                 | immatricolazione di rimorchio avente massa complessiva inferiore a 3.500 kg  | trasferimento di proprietà di autoveicoli   | nationalizzazione di motoveicoli provenienti da Paesi membri UE (Unione europea)   | operazioni di mini vettura   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | La riforma che ha introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU)   | presuppone, necessariamente, la contestualità tra immatricolazione e iscrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico)   | consente comunque il rilascio della carta di circolazione provvisoria   | consente la possibilità di rilascio congiunto delle targhe di immatricolazione e del DU  | non ha variato le modalità di aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Sono escluse dall'ambito di applicazione della riforma del DU le operazioni relative a                                       | veicoli che non hanno obbligo di iscrizione al PRA   | veicoli che i proprietari non intendono scrivere al PRA   | veicoli eccezionali  | mezzi d'opera  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | La carta di circolazione emessa in regime DU differisce dalla previgente per   | l'indicazione, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina di: data e tipo di atto per la proprietà, indicazione del numero di repertorio progressivo PRA | l'assenza di sistemi antifalsificazione   | la presenza del logo PRA, in alto a sinistra unitamente alla dicitura MIT  | l'aspetto grafico, modificato nel colore di sfondo   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Con l'entrata a regime delle procedure DU la carta di circolazione provvisoria   | è stata abolita  | può essere rilasciata con durata massima di 60 giorni, non rinnovabili  | è stata sostituita dall'estratto della carta di circolazione   | può essere rilasciata solo nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Il DU non è emesso per le operazioni di  | annotazione della perdita di possesso  | trasferimento di proprietà in favore degli eredi  | cessazione dalla circolazione per esportazione   | rettifica di errori di digitazione   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione   | deve essere in regola con gli obblighi di revisione e non essere presenti vincoli amministrativi, quali ipoteche, pignoramenti, ecc.                               | occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel Paese di destinazione  | deve essere in regola sugli obblighi della tassa automobilistica   | è necessario sottoporre il veicolo a revisione dopo la richiesta di cessazione   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | In caso di sottrazione o smarrimento della carta di circolazione   | è emesso un nuovo DU   | non è possibile l'emissione di un DU  | è emesso un nuovo certificato di proprietà   | non occorre preventiva denuncia agli organi di polizia, per l'emissione del nuovo documento di circolazione  |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli | Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'annotazione del nuovo proprietario avviene mediante l'emissione di     | un nuovo DU  | una ricevuta da parte dello studio di consulenza  | un nuovo certificato di proprietà  | un tagliando di aggiornamento  |

|   |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli   | In caso di deterioramento delle targhe del veicolo                               | occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)  | occorre ripristinarne l'anomalia tramite officina autorizzata               | non è necessario sostituire il documento di circolazione               | è prevista la duplicazione della targa deteriorata   |
| 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli   | In caso di sottrazione o smarrimento delle targhe del veicolo                    | occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)  | non occorre sostituire il documento di circolazione                         | è prevista la duplicazione della targa sottratta                       | è prevista la duplicazione della targa ma esclusivamente in caso di smarrimento non di sottrazione |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | L'ADR è un accordo   | internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada   | nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada                    | nazionale per il trasporto di merci refrigerate su strada              | internazionale per il trasporto di merci pericolose su ferrovia                                    |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Al fine del trasporto le sostanze pericolose sono                                | quelle contenute nella tabella A dell'accordo ADR   | quelle destinate ai trasporti intermodali                                   | le merci deperibili  | quelle che possono recare danni ai veicoli   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Il numero ONU di una sostanza pericolosa   | è contenuto nella tabella A dell'ADR e ne costituisce l'identificativo  | non deve essere fornito dallo speditore della sostanza                      | non è indicato anche nella tabella B                                   | non esiste per tutte le sostanze classificate pericolose   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | La classe di pericolo delle merci pericolose raggruppa                           | materie aventi lo stesso pericolo principale  | gruppi di materie, liquide o solide   | materie trasportabili sullo stesso veicolo                             | le materie aventi colore simile  |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Il numero ONU di una sostanza pericolosa serve a                                 | identificare in modo inequivocabile una materia pericolosa  | stabilire se la materia è trasportabile in cisterna                         | individuare il nome commerciale della materia                          | identificare il pericolo di una materia  |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Secondo l'accordo ADR il "rischio principale" di una materia è individuato nella | relativa classe di pericolo   | tossicità   | radioattività  | pericolosità per l'uomo o l'ambiente   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Le esenzioni previste dall'accordo ADR   | possono essere totali o parziali  | sono solo parziali  | sono solo totali   | non esistono esenzioni   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Il trasporto di rifiuti pericolosi   | non è sempre soggetto all'accordo ADR   | è sempre soggetto all'accordo ADR   | è soggetto all'accordo ADR solo per tragitti superiori a 50 chilometri | è sempre soggetto all'accordo ADR a meno che il trasporto non sia esente dalle prescrizioni ADR    |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Il divieto di miscelazione si riferisce a rifiuti                                | pericolosi, aventi differenti caratteristiche di pericolosità e a rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi | liquidi   | non pericolosi   | pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo  |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente                                    | devono essere tenute a portata di mano  | possono essere richieste solo a mezzo fax                                   | devono essere consultate soltanto quando è accaduto un incidente       | forniscono al conducente informazioni utili al transito nelle gallerie                             |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Le etichette di pericolo (ADR)   | sono indicate nella colonna 5 della tabella A   | devono essere applicate su tutti i veicoli che trasportano merci pericolose | sono sempre una per ogni classe  | devono essere applicate sugli imballaggi vuoti   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | I pannelli di segnalazione arancio con numeri (ADR) devono essere applicati      | su due lati opposti per ciascun compartimento del contenitore-cisterna  | sui quattro lati del contenitore-cisterna                                   | sempre sui quattro lati di un veicolo                                  | solo avanti e dietro a un veicolo  |

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Le materie trasportate in cisterna possono essere   | liquide  | solo liquide   | solo gassose  | mai solide   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Le "istruzioni scritte" (ADR), contenenti istruzioni e precauzioni da adottare in caso di incidente o perdita accidentale del carico, sono consegnate ai membri dell'equipaggio | dal trasportatore  | dalla Polizia stradale   | dallo spediteore  | dal destinatario   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Le istruzioni scritte (ADR) possono essere omesse nel caso di trasporto   | in esenzione per unità di trasporto  | di liquidi infiammabili  | con veicoli di massa massima ammissibile inferiore a 3,5 t  | di sostanze radioattive  |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente contengono  | gli interventi da eseguire in caso di incendio   | l'indirizzo del produttore delle merci pericolose  | la descrizione della merce trasportata  | l'indirizzo del luogo di destinazione delle merci  |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Nelle istruzioni scritte (ADR) per il conducente sono riportate le seguenti indicazioni   | i dispositivi di protezione generale e individuale in caso di emergenza generale o nei casi di rischio per alcune particolari classi di pericolo | l'indirizzo del destinatario delle merci a cui rivolgersi in caso di emergenza                       | le caratteristiche degli imballaggi   | gli interventi per il personale sanitario in caso di incendio o di contatto accidentale con la materia |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Un veicolo cisterna per il trasporto di merci pericolose  | deve esporre le segnalazioni di pericolo, se trasporta materie pericolose  | è esente dall'esporre segnalazioni di pericolo, se è stato scaricato tutto il liquido dalla cisterna | deve esporre solo i pannelli di segnalazione arancio senza numeri quando è carico di merci non pericolose | deve esporre i pannelli di segnalazione arancio senza numeri, anche quando è vuoto e bonificato        |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Il consulente per i trasporti di merci pericolose può essere  | il legale rappresentante dell'impresa  | solo una persona munita di certificato di formazione professionale per la guida di veicoli in ADR    | solo un dipendente dell'impresa   | solo una persona esterna all'impresa   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Quando un'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose   | deve comunicare la nomina all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)  | deve comunicare la nomina alla prefettura  | se l'azienda produce rifiuti da esplosivi, deve comunicare la nomina al prefetto                          | non è tenuta ad alcuna comunicazione alle autorità   |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | Quando il titolare dell'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose deve  | nominare altri consulenti, se l'azienda ha sedi anche in altre province  | comunicare entro trenta giorni la nomina all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)                     | inviare copia del documento d'identità del consulente alla prefettura                                     | comunicare entro sessanta giorni la nomina al comando dei Vigili del fuoco                             |
| 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR) | I compiti del consulente per il trasporto di merci pericolose comprendono   | il rapporto di una relazione d'incidente   | la formazione di tutto il personale dell'impresa   | il supporto al capo dell'azienda in materia fiscale   | la sorveglianza dei veicoli, quando occorre applicarla   |